

Salerno, 13/12/2022

Oggetto: nota SNALS del 12.12.2022 – indizione assemblee sindacali – precisazioni – corretta applicazione dell'art.23 CCNL.

La sottoscritta dott.ssa Elvira Ventre, in qualità di coordinatrice provinciale della FGU GILDA-UNAMS di Salerno, significa quanto segue.

In relazione alla nota emarginata in oggetto si precisa che l'interpretazione fornita dallo SNALS di Salerno non è aderente alla reale ed effettiva ratio della norma contrattuale in parola, peraltro scritta in epoca diversa da quella attuale.

Ed invero il limite delle due assemblee sindacali con cadenza mensile in ciascuna scuola, diversamente da quanto ritenuto nella nota SNALS, non è un valore assoluto bensì va riferito ed interpretato nel senso che nel medesimo istituto scolastico non possono tenersi fisicamente più di due assemblee al mese.

Tale disposizione, in realtà, si innesta nella corretta utilizzazione degli spazi scolastici laddove i locali della scuola sono istituzionalmente deputati all'attività scolastica strictu sensu considerata; ove invece vi fosse una illimitata possibilità di convocazione di assemblee sindacali nei locali della scuola, tali spazi sarebbero di fatto utilizzati in maniera alternativa alla loro originaria vocazione.

Al contrario detta norma non potrà trovare alcuna applicazione qualora l'assemblea sindacale non si svolgesse nei locali della scuola bensì in maniera alternativa come nel caso in cui la predetta assemblea sindacale si tiene in modalità telematica e/o da remoto ovvero quando si tratta di assemblee provinciali, regionali o nazionali che si tengono in luogo fisico diverso dai locali dei singoli istituti scolastici.

A tutte le assemblee sindacali che non si svolgono nei locali delle singole scuole ma in luogo o modalità alternative, l'unico limite applicabile è quello di tipo soggettivo e cioè riferito alla partecipazione del singolo docente/ATA che non potrà superare le 10 ore annuali e che va, inoltre, verificato caso per caso e non in maniera generalizzata.

Tanto premesso si invita e, ove necessario, si diffida le istituzioni scolastiche a desistere dal dare errata applicazione ai limiti posti dall'art.23 del CCNL, come meglio sopra specificato, incorrendo altrimenti in una palese condotta antisindacale che la scrivente associazione sindacale, a tutela dei propri iscritti, provvederà ad impugnare dinanzi alla magistratura competente, nei modi previsti dall'art.28 della legge n.300/1970.

Cordiali saluti



La Coordinatrice Provinciale FGU

Dott.ssa Elvira Ventre

